



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Fermo o ipoteca Equitalia: validi anche dopo un anno dalla cartella

Autore: Redazione | 28/01/2016



Dopo quanto tempo Equitalia può iscrivere il fermo auto dal momento della notifica della cartella di pagamento?

Se, dalla data della notifica della **cartella di pagamento**, è trascorso più di un anno, **Equitalia**, prima di procedere all'eventuale pignoramento, deve notificare al contribuente un nuovo atto: la **cosiddetta intimazione ad adempiere [1]**. Si tratta di un adempimento obbligatorio che condiziona la validità del pignoramento

stesso: in difetto, infatti, ogni successiva mossa da parte di Equitalia sarebbe viziata e, quindi, nulla. Ma ciò non vale per l'iscrizione del **fermo auto** che, invece, può arrivare in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo un anno dalla notifica della cartella (salvo i termini di prescrizione della cartella stessa). È quanto chiarito dalla **Commissione Tributaria Regionale di Roma [2]** con una recente sentenza. Ma procediamo con ordine.

A che serve l'intimazione ad adempiere

La legge consente al debitore di potersi ritenere soggetto all'esecuzione forzata entro un termine di un anno dalla cartella: scaduto tale anno, Equitalia deve rinnovare l'invito a pagare notificando non di nuovo la stessa cartella, ma una **intimazione ad adempiere** che funge da sollecito.

Succede, un po', quello che avviene, quando di mezzo c'è un creditore privato, con il famoso [atto di precetto](#) (ossia l'invito rivolto al debitore a pagare bonariamente entro 10 giorni): con la differenza che quest'ultimo perde efficacia non dopo 1 anno, ma dopo 90 giorni.

Del resto, più volte la giurisprudenza ha equiparato la cartella di pagamento all'atto di precetto.

L'intimazione ad adempiere blocca i [termini di prescrizione della cartella](#) e li fa decorrere da capo. È chiaro però che, se non viene spedita alcuna intimazione ad adempiere e, nel frattempo, la cartella si prescrive, non ci sarà alcun modo per riportare in vita il credito di Equitalia e il contribuente potrà ritenersi definitivamente libero da ogni obbligo.

Per il fermo e l'ipoteca non c'è bisogno della notifica dell'intimazione

Discorso diverso si deve fare se Equitalia intende semplicemente iscrivere il **fermo auto** o l'**ipoteca**. In questo caso, l'Agente della riscossione può procedere, anche un anno dopo dalla notifica della cartella, senza bisogno di notificare prima l'intimazione ad adempiere. E ciò perché fermo e ipoteca non sono atti esecutivi (ossia del pignoramento), ma hanno una funzione "cautelare": servono cioè a impedire che il credito di Equitalia possa essere pregiudicato dalla vendita del bene. Tanto è vero che fermo e ipoteca non anticipano l'esecuzione forzata, ben potendo quest'ultima non intervenire affatto.

Sull'argomento è intervenuta anche la Cassazione **[3]** secondo cui il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza del procedimento relativo all'espropriazione forzata; pertanto il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione, obbligo, quest'ultimo, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Il fermo amministrativo e l'ipoteca, infatti, non hanno natura di atto di espropriazione forzata, ma di "procedura a questa alternativa".

Note

[1] Art. 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73. **[2]** CTR Roma, sent. n. 6245/15. **[3]** Cass. sent. n. 26052 del 5.12.2011. *Autore immagine: 123rf com*